



Europa  
Creativa  
MEDIA



## LINEE GUIDA PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI

**Le Linee Guida contengono due parti principali:**

**La Parte A fornisce informazioni generali sugli obiettivi, le priorità, i criteri e le regole applicabili a tutti i bandi.**

**La Parte B fornisce informazioni e criteri per ogni specifico bando.**

*N.B. Questo documento è una traduzione a cura di Creative Europe Desk Italy (uffici MEDIA di Roma, Torino e Bari – [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)) delle Linee Guida Parte A – Informazioni Generali pubblicate in lingua inglese dall'EACEA per conto della Commissione Europea. In caso di interpretazione controversa, prevarranno sempre le versioni originali sulla traduzione italiana, che ha esclusivamente un valore informativo e di diffusione tra i professionisti italiani del Programma Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA.*

## TABELLA DEI CONTENUTI

<b>1. INTRODUZIONE - BACKGROUND</b>	<b>3</b>
<b>2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA’</b>	<b>3</b>
2.1. <i>Obiettivi</i>	<b>3</b>
2.2. <i>Progetti target</i>	<b>3</b>
2.3. <i>Priorità del Sottoprogramma MEDIA</i>	<b>4</b>
2.4. <i>Misure del Sottoprogramma MEDIA</i>	<b>4</b>
2.5. <i>Programma di lavoro annuale di Europa Creativa</i>	<b>5</b>
2.6. <i>Bandi specifici</i>	<b>5</b>
<b>3. CALENDARIO</b>	<b>5</b>
<b>4. BUDGET DISPONIBILE</b>	<b>5</b>
<b>5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’</b>	<b>5</b>
<b>6. CRITERI DI ELEGGIBILITA’</b>	<b>6</b>
6.1. <i>Candidati eleggibili</i>	<b>6</b>
6.2. <i>Attività eleggibili</i>	<b>7</b>
<b>7. CRITERI DI ESCLUSIONE</b>	<b>7</b>
7.1. <i>Esclusione dalla partecipazione</i>	<b>7</b>
7.2. <i>Esclusione dalla procedura di assegnazione</i>	<b>10</b>
7.3. <i>Documenti di supporto</i>	<b>11</b>
<b>8. CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>11</b>
8.1. <i>Capacità finanziaria</i>	<b>11</b>
8.2. <i>Capacità operativa</i>	<b>12</b>
<b>9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>10. OBBLIGHI LEGALI</b>	<b>13</b>
<b>11. CONDIZIONI FINANZIARIE</b>	<b>13</b>
11.1. <i>Principi generali</i>	<b>13</b>
11.2. <i>Forme di finanziamento</i>	<b>15</b>
11.3. <i>Modalità di pagamento</i>	<b>20</b>
11.4. <i>Garanzia sul pre-finanziamento</i>	<b>21</b>
<b>12. PUBBLICITÀ</b>	<b>21</b>
12.1. <i>Da parte dei beneficiari</i>	<b>21</b>
12.2. <i>Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione</i>	<b>21</b>
12.3. <i>Comunicazione e divulgazione</i>	<b>22</b>
<b>13. PROTEZIONE DEI DATI</b>	<b>22</b>
<b>14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA</b>	<b>23</b>
14.1. <i>Pubblicazione</i>	<b>24</b>
14.2. <i>Registrazione nel Portale Partecipanti</i>	<b>24</b>
14.3. <i>Presentazione della domanda di candidatura per una sovvenzione</i>	<b>24</b>
14.4. <i>Regole applicabili</i>	<b>25</b>
14.5. <i>Contatti</i>	<b>25</b>

## 1. INTRODUZIONE - BACKGROUND

Le presenti linee guida si basano sul Regolamento N° 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 relativo all'attuazione di un programma di sostegno per il settore creativo e culturale Europeo (EUROPA CREATIVA)<sup>1</sup>.

La Commissione Europea è responsabile della realizzazione del Programma Europa Creativa e della decisione di assegnare contributi individuali dell'Unione Europea.

L'Agenzia Esecutiva "Istruzione, Audiovisivo e Cultura" (d'ora in poi denominata L'Agenzia) gestisce il sottoprogramma MEDIA e il sottoprogramma Cultura per conto e sotto il controllo della Commissione Europea.

Informazioni generali sul Programma Europa Creativa sono disponibili al seguente link:  
<http://ec.europa.eu/creative-europe/>

La parte A riguarda le sezioni comuni a tutti i bandi MEDIA.

## 2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA'

### 2.1 Obiettivi generali del Programma

Gli obiettivi generali del Programma sono:

- a) Salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità linguistica e culturale europea e promuovere il patrimonio culturale europeo;
- b) Rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore dell'audiovisivo, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

### 2.2 Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del Programma sono:

- a) Sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale;
- b) Promuovere la circolazione transnazionale di opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare gli artisti, così come raggiungere nuovi e più ampi pubblici e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e oltre, con un'attenzione particolare a bambini, giovani, persone con disabilità e gruppi sotto – rappresentati;
- c) Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di micro, piccole e medie dimensioni operanti nei settori culturali e creativi in modo sostenibile, cercando di assicurare una copertura geografica e una rappresentanza equilibrata per tutti i settori;

<sup>1</sup> Regolamento N° 1295/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/12/2013 (GU L 347/221) e il 27/06/2014 (GU L189/260) (corrigendum).

- d) Incoraggiare politiche di sviluppo, innovazione, creatività, audience development e nuovi modelli di business e gestione attraverso il supporto per la cooperazione politica transnazionale.

### **2.3 Priorità del Sottoprogramma MEDIA**

1. Le priorità nell'ambito del rafforzamento della capacità del settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale sono le seguenti:

- a) Facilitare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo e lo sviluppo di reti, incluso l'utilizzo delle tecnologie digitali per assicurare l'adattamento agli sviluppi di mercato, testando nuovi approcci per l'audience development e nuovi modelli di business;
- b) Aumentare le capacità degli operatori dell'audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con un potenziale di circolazione all'interno dell'Unione Europea e oltre e facilitare le co-produzioni europee e internazionali anche con le emittenti TV;
- c) Incoraggiare scambi business-to-business facilitando l'accesso ai mercati e l'utilizzo di strumenti di business che consentano agli operatori dell'audiovisivo di incrementare la visibilità delle loro opere sui mercati europei ed internazionali.

2. Le priorità nell'ambito della promozione della circolazione transnazionale sono le seguenti:

- a) Sostenere la distribuzione in sala attraverso il marketing, branding, la distribuzione e la proiezione transnazionale di opere audiovisive;
- b) Promuovere il marketing, branding e la distribuzione transnazionale di opere audiovisive su tutte le altre piattaforme non-theatrical
- c) Sostenere l'audience development come strumento per stimolare interesse e migliorare l'accesso alle opere audiovisive europee, in particolare attraverso la promozione, gli eventi, l'alfabetizzazione cinematografica e i festival;
- d) Promuovere nuove modalità di distribuzione al fine di favorire la nascita di nuovi modelli di business.

### **2.4 Misure di sostegno del Sottoprogramma MEDIA**

Al fine di implementare le priorità indicate nella sezione 2.3, il Sotto-programma MEDIA fornisce supporto per:

- a) Lo sviluppo di una serie di misure relative alla formazione che promuovano l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze da parte dei professionisti dell'audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e iniziative di networking, inclusa l'integrazione delle tecnologie digitali;
- b) Lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere TV come fiction, documentari e opere di animazione e per bambini, così come opere interattive quali videogiochi e multimedia con un forte potenziale di circolazione transnazionale;
- c) Attività che mirano a sostenere le società di produzione audiovisiva europee, in particolare quelle indipendenti, con la prospettiva di favorire co-produzioni europee e internazionali di opere audiovisive, incluse opere destinate alla TV;

- d) Attività che favoriscano l'incontro di partner di co-produzione europei e internazionali e/o forniscano supporto indiretto alle opere audiovisive co-prodotte da fondi di co-produzione internazionale basati in un Paese partecipante al Programma;
- e) Facilitare l'accesso per i professionisti dell'audiovisivo a mercati ed eventi commerciali e favorire l'utilizzo di strumenti di business on line all'interno e al di fuori dell'Unione europea;
- f) La creazione di sistemi di supporto per la distribuzione di film europei non-nazionali attraverso la distribuzione in sala e sulle altre piattaforme, così come per le attività relative alle vendite internazionali, in particolare il sottotitolaggio, il doppiaggio e la descrizione audio di opere audiovisive;
- g) Favorire la circolazione di film europei in tutto il mondo e di film internazionali all'interno del territorio europeo su tutte le piattaforme di distribuzione, attraverso progetti di cooperazione internazionale nel settore audiovisivo;
- h) Una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che programmino una quota significativa di film europei non-nazionali;
- i) Iniziative che presentino e promuovano una diversità di opere audiovisive europee, inclusi i cortometraggi, come i festival ed altri eventi promozionali;
- j) Attività che mirano a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e a migliorare il livello di conoscenza del pubblico e il suo interesse verso le opere audiovisive europee, incluso il patrimonio cinematografico e audiovisivo, in particolare tra il pubblico giovane;
- k) Azioni innovative per testare nuovi modelli di business e strumenti in settori che possono essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

## 2.5 Programma di lavoro annuale di Europa Creativa

[https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/annual-work-programmes\\_en](https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/annual-work-programmes_en)

## 2.6 Bandi specifici (Vedi Parte B)

### 3. CALENDARIO

Per il calendario dettagliato, si prega di fare riferimento alla Parte B – Informazioni Specifiche.

### 4. BUDGET DISPONIBILE

Vedi parte B per l'allocazione del budget destinato ad ogni bando.

L'importo indicato per ogni bando nella Parte B è soggetto alla disponibilità dei fondi in seguito all'adozione del budget per il 2019 da parte dell'autorità di bilancio.

L'Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

### 5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le domande di candidatura dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere inviate non oltre la data di scadenza per la presentazione di candidature indicata alla sezione 3 di ogni specifico bando;
- essere inviate utilizzando l'applicazione form online (sezione 14 Parte A e B) e il sistema di invio elettronico disponibile al seguente link: <https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/> ;
- essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, preferibilmente in inglese o francese.

Le informazioni contenute negli allegati non possono essere fornite sotto forma di documenti scaricabili attraverso link internet.

Il formulario di candidatura deve essere accompagnato dal budget in pareggio e da tutti gli altri documenti cui si fa riferimento nella Parte B dello specifico bando e nel formulario.

Qualora tali requisiti non venissero rispettati la candidatura verrà respinta.

Al fine di presentare la propria candidatura, i candidati e i partner dovranno fornire il proprio Codice di Identificazione Partecipante (Participant Identification Code – PIC) nel formulario di candidatura. Il PIC può essere ottenuto mediante registrazione dell'organizzazione nell'URF (Unique Registration Facility) all'interno del Portale *Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal* o del *Funding and Tender Opportunities Portal*. L'Unique Registration Facility è uno strumento condiviso con altri servizi della Commissione Europea. Qualora un candidato o un partner possedesse già un PIC usato per altri programmi (per esempio Programmi di Ricerca), lo stesso PIC sarà valido per il presente bando per proposte.

Il Portale Partecipanti (*Participant Portal*) consente ai candidati e ai partner di caricare o aggiornare le informazioni relative al proprio status giuridico e allegare i documenti legali e finanziari richiesti. (Vedi sezione 14.2 per maggiori informazioni).

## 6. CRITERI DI ELEGGIBILITA'

### 6.1 Candidati eleggibili

Si prega di consultare la Parte B per i criteri specifici.

Le candidature provenienti da soggetti giuridici costituiti in uno dei seguenti Paesi sono eleggibili purché tutte le condizioni relative all'Articolo 8 del Regolamento che istituisce il Programma Europa Creativa siano soddisfatte:

- Stati Membri dell'UE e paesi e territori d'oltremare che sono eleggibili a partecipare al programma ai sensi dell'articolo 58 della Decisione del Consiglio 2001/822 / CE;
- Paesi aderenti, Paesi candidati e candidati potenziali che beneficino di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Paesi nei programmi dell'Unione istituiti a

- norma dei rispettivi Accordi Quadro, nelle Decisioni dei Consigli di Associazione o accordi similari;
- Paesi EFTA Membri dello Spazio Economico Europeo, secondo le disposizioni dell'Accordo SEE;
  - La Confederazione Svizzera, sulla base di un accordo bilaterale da concludere con tale Paese;
  - Paesi coperti dalla Policy Europea di Vicinato, secondo le procedure definite con tali Paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione Europea.

Il Programma sarà anche aperto a azioni di cooperazione internazionale bilaterale o multilaterale finalizzate a Paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti ulteriori pagati da, e accordi specifici da essere stretti con, tali Paesi o regioni.

Il Programma permetterà cooperazione e azioni congiunte con Paesi che non partecipano al Programma e con organizzazioni internazionali che sono attive nei settori culturali e creativi quali UNESCO, Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del Programma.

Le candidature provenienti da candidati di Paesi non-UE potranno essere selezionate, a condizione che, alla data di assegnazione della decisione, siano stati sottoscritti gli accordi che fissano le modalità per la partecipazione di tali Paesi al Programma stabiliti dal Regolamento di cui sopra.

(L'elenco aggiornato dei Paesi che soddisfano le condizioni specificate nell'articolo 8 del Regolamento e con cui la Commissione ha avviato negoziati possono essere trovate al seguente link: [http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en) ).

**Per i candidati del Regno Unito:** si prega di essere consapevoli che i criteri di ammissibilità devono essere rispettati per **tutta** la durata della sovvenzione. Se il Regno Unito uscirà dall'UE durante il periodo di sovvenzione senza stipulare un accordo con l'UE per garantire, in particolare, che i candidati britannici continuino ad essere eleggibili, si cesserà di ricevere il finanziamento dell'UE (continuando, ove possibile, a partecipare) o verrà richiesto di lasciare il progetto sulla base dell'articolo II.16.2.1 (a) dell'accordo di sovvenzione.

Le persone fisiche **non** sono eleggibili per la sovvenzione ad eccezione dei lavoratori autonomi o equivalenti (ovvero le imprese individuali) dove la società non possiede personalità giuridica separata da quella della persona fisica.

## 6.2 Attività eleggibili

Vedi Parte B - Informazioni Specifiche.

## 7. CRITERI DI ESCLUSIONE

### 7.1. Esclusione dalla partecipazione



Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando per Proposte i candidati che si trovino in una delle situazioni seguenti:

- a) Che siano in fase di fallimento, soggetti a fallimento o a procedure di liquidazione, le cui attività siano amministrate da un liquidatore o da un tribunale, che siano in accordo con i creditori, le cui attività siano sospese o siano in qualsiasi situazione analoga risultante da una procedura simile prevista dalla legislazione e regolamenti nazionali;
- b) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato sia in violazione dei suoi obblighi relativi al pagamento delle imposte o contributi previdenziali in conformità con la legge del Paese in cui è stabilito, con quelli del Paese in cui si trova il Funzionario Autorizzante o quelle del Paese di attuazione della sovvenzione;
- c) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali avendo violato vigenti leggi o regolamenti o standard etici della professione a cui il candidato appartiene, o per aver avuto un qualche comportamento illecito che abbia un impatto sulla sua credibilità professionale qualora tale comportamento denoti dolo o colpa grave, tra cui, in particolare, uno dei seguenti:
  - (i) falsificazione in modo fraudolento o negligente delle informazioni necessarie per la verifica dell'assenza di cause di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o in esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione;
  - (ii) conclusione di un accordo con altre persone con lo scopo di falsare la competizione;
  - (iii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
  - (iv) tentativo di influenzare il processo decisionale dell'Agenzia durante la procedura di aggiudicazione;
  - (v) tentativo di ottenere informazioni riservate che potrebbero conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di aggiudicazione;
- d) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva che il candidato sia colpevole di uno dei seguenti:
  - (i) frode, ai sensi dell'Articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
  - (ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri dell'Unione Europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all'Articolo 2 (1) della Decisione Quadro del Consiglio 2003/568 / GAI, così come la corruzione, come definito nelle disposizioni di legge del Paese in cui si trova il Funzionario Autorizzante, il Paese in cui è stabilito il candidato o il Paese di attuazione della sovvenzione;
  - (iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2 della Decisione Quadro del Consiglio 2008/841 / GAI;
  - (iv) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Articolo 1 della Direttiva 2005/60 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;



- (v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, ai sensi degli Articoli 1 e 3 della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475 / GAI, rispettivamente, o istigazione, favoreggiamento, complicità o il tentativo di commettere tali reati, di cui all'articolo 4 di tale Decisione;
- (vi) il lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani, come definiti all'Articolo 2 della Direttiva 2011/36 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- e) Che abbia mostrato carenze significative nel rispettare i principali obblighi in esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, che abbia portato alla sua chiusura anticipata o all'applicazione di una penale o altre sanzioni contrattuali, o che sia stato scoperto a seguito di controlli, verifiche o accertamenti da parte di un ordinatore, l'OLAF o la Corte dei Conti;
- f) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato abbia commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1 (2) del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
- g) Che in mancanza di una decisione finale o eventualmente di una decisione amministrativa definitiva, il candidato si trovi in uno dei casi previsti da (c) a (f) di cui sopra in base a:
  - (i) fatti accertati nel contesto dei controlli o delle inchieste effettuati dalla Corte dei Conti, l'OLAF o audit interno, o qualsiasi altra verifica, audit o controllo svolti sotto la responsabilità di un funzionario autorizzante di un'istituzione dell'Unione Europea, di un ufficio Europeo o di una agenzia o organo dell'UE;
  - (ii) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organismo di controllo competente responsabile della verifica dell'applicazione delle norme di etica professionale;
  - (iii) decisioni della BCE, la BEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti o di organizzazioni internazionali;
  - (iv) decisioni della Commissione relative alla violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o di un'autorità nazionale competente in materia di violazione del diritto dell'Unione o nazionale della concorrenza.
  - (v) decisioni di esclusione da parte di un funzionario autorizzante di un'istituzione europea, di un ufficio europeo o di un'agenzia o organo dell'UE.
- h) Che una persona che sia membro degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza del candidato, o che abbia poteri di rappresentanza, decisione o di controllo nei confronti di quel candidato (questo copre i dirigenti d'azienda, membri della direzione o dei corpi di vigilanza, e casi in cui una persona detiene la maggioranza delle azioni), si trovi in una o più situazioni previste dai punti (c) a (f) di cui sopra.
- i) Che una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti di tale candidato si trovi in una o più delle situazioni di cui alla lettera (a) o (b) di cui sopra.

Qualora il candidato si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui sopra, si dovrebbero indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Queste possono includere ad esempio le misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire l'ulteriore verificarsi, il

risarcimento di un danno o il pagamento di multe. Ciò non vale per le situazioni di cui al punto (d) di questa sezione.

Nei casi previsti da (c) a (f) di cui sopra, in assenza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva, l'Agenzia può escludere un candidato provvisoriamente dalla partecipazione ad un invito a presentare proposte laddove la sua partecipazione costituisca una seria e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione.

## **7.2. Esclusione dalla procedura di assegnazione**

Un candidato non potrà ricevere alcun contributo finanziario per questa procedura qualora:

- (a) si trovi in una situazione di esclusione stabilita in conformità con la sezione precedente 7.1;
- (b) abbia falsato le informazioni richieste quale condizione di partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- (c) sia stato precedentemente coinvolto nella preparazione di un invito a presentare proposte laddove questo implichi una distorsione della competizione che non può essere risolta in altro modo.

Gli stessi criteri di esclusione si applicano a entità affiliate.

Esclusione da questa procedura e sanzioni amministrative (esclusione o sanzione pecuniaria) possono essere imposte ai candidati o entità affiliate, se del caso, qualora una qualsiasi delle dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per la partecipazione a questa procedura si riveli essere non veritiera.

I candidati devono essere informati che l'Agenzia può pubblicare sul proprio sito Internet le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, la sanzione pecuniaria nei casi di cui alle lettere (c), (d), (e) e (f) della sezione 7.1<sup>2</sup>:

- (a) il nome del candidato in questione;
- (b) la situazione di esclusione;
- (c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione finanziaria.

---

<sup>2</sup> Queste informazioni non devono essere pubblicate in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) qualora sia necessario per preservare la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali;
- (b) qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato al candidato interessato o altrimenti che sia sproporzionato rispetto ai criteri di proporzionalità e all'importo della sanzione pecuniaria;
- (c) qualora sia interessata una persona fisica, a meno che la pubblicazione di dati personali sia eccezionalmente giustificata, tra l'altro, per la gravità della condotta o del suo impatto sugli interessi finanziari dell'Unione. In questi casi, la decisione di pubblicare le informazioni dovrà tenere debitamente in considerazione il diritto alla privacy e altri diritti di cui al Regolamento (CE) n 45/2001.

In caso di una classificazione preliminare in diritto (vale a dire l'assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva), la pubblicazione deve indicare che non vi è alcuna sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva. In questi casi, le informazioni su eventuali ricorsi da parte del candidato, il loro status e il loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta del funzionario autorizzato, dovrà essere pubblicata quanto prima. Nel caso in cui sia stata comminata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione dovrà anche indicare se tale sanzione sia stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è presa dall'Agenzia sia a seguito della relativa sentenza definitiva, decisione amministrativa definitiva o classificazione preliminare in legge, a seconda di quale caso sia. La decisione avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'operatore economico.

Le informazioni pubblicate dovranno essere rimosse non appena l'esclusione sarà giunta al termine. Nel caso di una sanzione pecuniaria, la pubblicazione dovrà essere rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

A norma del Regolamento (CE) n 45/2001, nel caso in cui siano interessati dati personali, l'Agenzia informerà il candidato dei suoi diritti ai sensi delle norme di protezione dei dati e delle procedure disponibili per esercitare tali diritti.

### **7.3. Documenti di supporto**

I candidati devono firmare una dichiarazione d'onore affermando di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui alle precedenti sezioni 7.1. e 7.2., compilando l'apposito modulo allegato al formulario di candidatura che accompagna lo specifico invito a presentare proposte. Se del caso, dovrebbe essere fornita in allegato alla presente dichiarazione la pertinente prova documentale che illustri in modo appropriato le misure correttive adottate.

Quest'obbligo può essere soddisfatta in una delle seguenti modalità:

- a) Per sovvenzioni mono-beneficiario, il candidato firma una dichiarazione a suo nome;
- b) Per sovvenzioni multi-beneficiario, il coordinatore del consorzio firma una dichiarazione per conto di tutti i candidati.

## **8. CRITERI DI SELEZIONE**

I candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore, completa e firmata, che attesti la loro capacità finanziaria e operativa per portare a termine le attività proposte.

### **8.1. Capacità finanziaria**

I candidati devono disporre di risorse finanziarie stabili e sufficienti a sostenere la propria attività nel periodo di realizzazione dell'azione o nel corso dell'esercizio sovvenzionato e per partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria

dell'organizzazione candidata sarà valutata sulla base dei seguenti documenti di supporto da allegare insieme alla domanda di candidatura:

- a) **Sovvenzioni inferiori o uguali a 60 000 euro:**
  - una dichiarazione sull'onore.
- b) **Sovvenzioni superiori a 60 000 euro:**
  - una dichiarazione sull'onore.
  - il conto profitti e perdite nonché il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario per il quale i conti sono stati chiusi.
- c) **Sovvenzioni superiori o uguali a 750.000 euro:**
  - documenti informativi e di supporto menzionati sopra al punto b) e
  - un audit report prodotto da un auditor esterno abilitato che certifichi i conti per l'ultimo esercizio finanziario disponibile (gli ultimi due in caso Accordo Quadro di Partenariato). Nel caso di una candidatura che raggruppi più candidati (consorzio), le soglie citate sopra si applicano a ciascun candidato.

Se, sulla base dei documenti presentati, l'Agenzia ritenesse la capacità finanziaria non soddisfacente, essa può:

- richiedere informazioni supplementari;
- proporre un contratto/decisione di finanziamento senza versare alcun pre-finanziamento;
- proporre un contratto/decisione di finanziamento con un pre-finanziamento versato a rate;
- proporre un contratto/decisione di finanziamento con un pre-finanziamento coperto da una Garanzia Bancaria (vedi sezione 11.4);
- proporre un contratto/decisione di finanziamento senza versare alcun pre-finanziamento ma un pagamento intermedio basato sulle spese già affrontate;
- laddove applicabile, richiedere la responsabilità finanziaria in solido di tutti i co-beneficiari;
- respingere la domanda.

## 8.2. Capacità operativa

I candidati devono possedere le competenze professionali e le qualifiche appropriate necessarie a completare l'azione proposta. A tale riguardo i candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore.

Per i candidati che richiedono una sovvenzione superiore a 60.000 euro, si prega di fare riferimento al bando specifico (Parte B) per i documenti di supporto aggiuntivi da fornire.

## 9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

## Vedi Parte B - Informazioni Specifiche.

### 10. OBBLIGHI LEGALI

In caso di assegnazione di una sovvenzione da parte dell’Agenzia, sarà inviato al beneficiario un Contratto di Sovvenzione, un Accordo Quadro di Partenariato o una Decisione di Sovvenzione redatto in euro, con il dettaglio delle condizioni e del livello di finanziamento concesso e la procedura in vista di formalizzare gli obblighi tra le parti. Quest’accordo può essere sia mono-beneficiario (per candidati singoli) che multi-beneficiario (in caso di partenariato) da concludersi con il coordinatore del progetto.

➤ Contratto:

Le 2 copie del contratto in originale dovranno essere firmate prima dal beneficiario (per conto del consorzio) e immediatamente restituite all’Agenzia. L’Agenzia firmerà per ultima.

➤ Decisione:

La Decisione non dovrà essere restituita all’Agenzia. Le condizioni generali applicabili alla Decisione sono disponibili nella sezione 'Documents register' del sito dell’Agenzia:

[https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register\\_en#calls](https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#calls)

Per quanto riguarda le decisioni di finanziamento, i beneficiari devono sapere che:

**La presentazione di una domanda di sovvenzione implica l’accettazione delle presenti Condizioni Generali pubblicate insieme al bando. Tali Condizioni Generali vincolano il beneficiario al quale il contributo è concesso e costituiscono un allegato alla Decisione di Sovvenzione (Grant Decision).**

Si prega prendere nota che l’assegnazione di una sovvenzione non costituisce alcun diritto per gli anni successivi.

### 11. CONDIZIONI FINANZIARIE

#### 11.1 Principi generali

##### Assegnazione non cumulativa

Un’azione può ricevere una sola assegnazione dal budget UE.

In nessuna circostanza gli stessi costi potranno essere finanziati due volte dal budget UE. Per assicurare ciò, i candidati dovranno indicare nella domanda di candidatura le fonti e gli importi del finanziamento UE ricevuto o a cui sono candidati per la stessa azione o parte dell’azione o per il suo funzionamento

durante lo stesso anno finanziario così come qualunque altro finanziamento ricevuto o a cui si sono candidati per la stessa azione.

Le azioni sovvenzionate non possono beneficiare dei finanziamenti Eurimages per la stessa attività.

### Non retroattività

Nessun finanziamento può essere assegnato per un'azione già completata.

Un finanziamento può essere assegnato per un'azione che sia stata già cominciata solo nel caso in cui il candidato possa dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima che il contratto di sovvenzione sia stato firmato o che la decisione di sovvenzione sia stata notificata.

Il tal caso, i costi eleggibili per il finanziamento non potranno essere stati affrontati prima della presentazione della candidatura.

### Cofinanziamento

Cofinanziamento significa che le risorse che sono necessarie a realizzare l'azione non possono essere fornite completamente dalla sovvenzione della UE.

Il co-finanziamento dell'azione può prendere la forma di:

- risorse proprie del beneficiario
- entrate generate dall'azione
- contributi finanziari da parte di terzi.

### Budget in pareggio

Il budget preventivo dell'azione deve essere allegato alla domanda di candidatura. Esso deve essere in pareggio tra entrate e uscite.

Il budget deve essere redatto in euro.

I candidati che prevedono che i costi affrontati non saranno in euro dovranno usare il tasso di cambio pubblicato sul sito Infor-euro disponibile su:

[http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) del giorno di pubblicazione del bando per proposte.

### Contratti di fornitura/subappalto

Laddove la realizzazione dell'azione richiedesse l'assegnazione di contratti di appalto (contratti di fornitura), il beneficiario dovrà assegnare il contratto al miglior offerente in termini di rapporto qualità prezzo o al prezzo più basso (se sia il caso), evitando conflitti di interessi e conservando la documentazione in caso di audit.

Gli organismi che agiscono nella loro capacità di affidare un appalto ad autorità secondo la Direttiva 2014/24/UE<sup>3</sup> o di affidare un appalto a enti secondo la Direttiva 2014/25/UE<sup>4</sup> dovranno rispettare le regole di fornitura pubbliche e nazionali applicabili.

Il subappalto, vale a dire l'esternalizzazione di specifiche mansioni o attività che sono parte dell'azione come descritto nella proposta e che non possono essere realizzate dal beneficiario stesso, deve soddisfare le condizioni applicabili a ogni contratto di fornitura (come specificato sopra) e in più le seguenti condizioni:

- Il subappalto non copre le attività principali dell'azione;
- Il ricorso al subappalto è giustificato a causa della natura dell'azione e di ciò che è necessario per la sua implementazione;
- I costi stimati del subappalto sono facilmente identificabili nel budget di previsione;
- Qualsiasi ricorso al subappalto, se non viene indicato nella descrizione dell'azione, deve essere comunicato dal beneficiario e approvato dall'Agenzia. L'Agenzia può concedere l'approvazione:
  - prima di qualsiasi ricorso al subappalto, se i beneficiari richiedono una modifica
  - dopo il ricorso al subappalto se il subappalto:
    - è dettagliatamente giustificato nel report intermedio o nel report final e
    - non richiede cambiamenti all'accordo di sovvenzione che metterebbero in discussione la decisione di assegnazione della sovvenzione o siano contrari al trattamento paritario per ogni candidato;
- I beneficiari assicurano che certe condizioni applicabili ai beneficiari, elencate nell'accordo di sovvenzione (ad esempio, visibilità, confidenzialità, etc.), sono applicabili anche ai fornitori di subappalto.

## Sostegno finanziario a terzi

### **Vedi Parte B - Informazioni Specifiche.**

#### **11.2 Forme di finanziamento**

##### *A. Opzione 1: Rimborso dei costi eleggibili in combinazione con importi forfetari che coprono le spese generali*

Le sovvenzioni finanziate attraverso il rimborso dei costi eleggibili in combinazione con importi forfetari che coprono le spese generali sono calcolate sulla base del budget preventivo dettagliato, indicando chiaramente i costi eleggibili per il finanziamento europeo.

#### ➤ **Massimo importo richiesto**

<sup>3</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/EC.

<sup>4</sup> Direttiva 2014/25/UE (che abroga la direttiva 2004/17/CE) che coordina le procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025>



La sovvenzione europea è limitata ad una percentuale di co-finanziamento del 50%, 60%, 75% o 80% del totale dei costi eleggibili, a seconda del tipo di progetto (vedi Parte B).

Di conseguenza, una parte del totale delle spese eleggibili inserite nel budget preventivo deve essere finanziata da fonti diverse rispetto al contributo europeo.

In nessun caso il contributo assegnato potrà superare i costi eleggibili né il contributo richiesto. Le somme andranno indicate in euro.

L'accettazione di una domanda di candidatura da parte dell'Agenzia Esecutiva non costituisce un impegno a concedere un sostegno finanziario pari all'importo richiesto dal beneficiario.

### ✓ **Costi eleggibili**

#### Regole generali:

I costi eleggibili dell'azione sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che rispettano i seguenti criteri:

- essere sostenuti durante il periodo dell'azione come definito nel contratto/decisione di sovvenzione, ad eccezione dei costi relativi ai rendiconti finali e alla certificazione sul rapporto finanziario e contabile dell'azione;
- indicati nel budget preventivo generale dell'azione;
- essere sostenuti in relazione all'azione che è oggetto del contratto ed essere necessari alla realizzazione dell'azione;
- essere identificabili e verificabili, in particolare, essere registrati nella contabilità del beneficiario e determinati in conformità agli standard contabili applicabili del Paese dove il beneficiario ha sede e secondo le pratiche di contabilità usuali del beneficiario;
- essere conformi ai requisiti per quanto riguarda le leggi fiscali e sociali applicabili;
- essere ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti relativi a una buona gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda il rapporto costo/efficacia.

Le procedure di contabilità e di controllo interne del beneficiario dovranno permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con i corrispondenti rendiconti contabili e i documenti giustificativi.

Costi eleggibili diretti (si prega di fare riferimento alla Parte B per ulteriori dettagli)

*Questa sezione non si applica ai bandi "Sostegno alla distribuzione di film non -nazionali – Bando Distribuzione Automatica", "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – Bando Distribuzione Selettiva" e "Sostegno agli Agenti di Vendita di film europei". Per questi bandi si prega di fare riferimento alla Parte B.*

I costi diretti eleggibili per l'azione sono quei costi che, **nel rispetto delle condizioni di eleggibilità di cui sopra**, sono identificabili come costi specifici direttamente legati all'esecuzione dell'azione, e che possono essere imputati direttamente ad essa, come ad esempio:

- i costi di personale impiegato con un contratto subordinato o equivalente con il candidato e direttamente connesso alla gestione del progetto, i salari reali e gli oneri previdenziali e gli altri costi statuari inclusi nella loro remunerazione, purché tali costi siano in linea con le politiche usuali del beneficiario sulla remunerazione **o, nel caso, dei suoi partner. NB: tali costi devono essere costi reali sostenuti dal beneficiario o dal co-beneficiario. I costi dello staff di altre organizzazioni sono eleggibili solo se pagati direttamente o rimborsati dal beneficiario.** Tali costi possono includere un compenso aggiuntivo, compresi i pagamenti sulla base di contratti integrativi indipendentemente dalla loro natura, a condizione che sia pagato in modo coerente ogni volta che è richiesto lo stesso tipo di lavoro o di competenza e indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata;
- indennità di soggiorno (per riunioni, comprese le riunioni preliminari, se necessario, conferenze europee, etc.), a condizione che tali costi siano in linea con le pratiche abituali del beneficiario e che non superino le tabelle approvate annualmente dalla Commissione ([https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf));
- spese di viaggio (per riunioni, comprese le riunioni preliminari, se necessario, conferenze europee, etc.), a condizione che siano in linea con le pratiche abituali del beneficiario in relazione ai viaggi e che non superino le tabelle approvate annualmente dalla Commissione;
- ammortamento di attrezzature (nuove o di seconda mano), solo la parte di ammortamento del bene corrispondente alla durata dell'azione e la percentuale di utilizzo effettivo ai fini dell'azione può essere presa in considerazione da parte dell'Agenzia, salvo dove la natura e/o l'utilizzo del bene giustifichi un diverso trattamento dall'Agenzia;
- costi dei materiali di consumo e delle forniture, a condizione che siano identificabili e siano attribuiti all'azione;
- costi derivanti da altri contratti conclusi dal beneficiario o dai suoi partner per la realizzazione dell'azione, purché siano soddisfatte le condizioni previste nel contratto/decisione di sovvenzione;
- costi di sostegno finanziario a terze parti, purché siano soddisfatte le condizioni previste nel contratto/decisione di sovvenzione;
- costi derivanti direttamente da esigenze legate alla realizzazione dell'azione (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione/progetto, traduzioni, riproduzione, etc.);
- costi relativi ad una garanzia prefinanziamento presentata dal beneficiario della sovvenzione, ove richiesto;
- costi relativi a verifiche esterne ove richiesto a sostegno delle domande di pagamento;

- IVA non deducibile per tutte le attività che non siano attività degli enti pubblici degli Stati membri.

#### Costi eleggibili indiretti (*overheads*)

- un importo forfetario, pari al 7% dei costi diretti eleggibili dell'azione, è eleggibile sotto la voce "costi indiretti", relativi alle spese di ordinaria amministrazione del beneficiario che possano essere imputate all'azione.

I costi indiretti non possono includere costi riportati sotto un'altra voce del budget.

I candidati devono prestare attenzione al fatto che qualora il beneficiario abbia già ricevuto una sovvenzione per le spese d'esercizio, i costi indiretti non sono eleggibili nell'ambito dell'azione specifica.

#### ✓ **Costi ineleggibili**

Non sono considerati eleggibili i seguenti costi:

- redditi sul capitale;
- debiti e costi di indebitamento;
- accantonamenti per eventuali debiti o perdite future;
- interessi pagati;
- crediti incerti;
- perdite di cambio;
- costi di bonifico bancario da parte dell'Agenzia addebitati dalla banca del beneficiario;
- costi dichiarati dal beneficiario e coperti da un'altra azione che riceva una sovvenzione dell'Unione Europea. In particolare, i costi indiretti non sono eleggibili per una sovvenzione di un'azione concessa al beneficiario che già riceve una sovvenzione per le spese di esercizio finanziata dal bilancio dell'Unione europea durante il periodo in questione;
- contributi in natura (*in kind*);
- costi particolarmente elevati e non giustificati;
- spese da parte di partner provenienti da Paesi non partecipanti al Programma o non co-beneficiari del contratto;
- altri (Vedi Parte B).

#### ➤ **Calcolo dell'importo finale – Documenti di supporto**

L'importo finale della sovvenzione da assegnare al beneficiario è stabilito dopo il completamento dell'azione, previa approvazione della richiesta di pagamento contenente i seguenti documenti:

- una relazione finale che fornisca i dettagli dell'implementazione e dei risultati dell'azione;
- il rendiconto finanziario dei costi effettivamente sostenuti.

E

- Per i Bandi "Sostegno alla distribuzione di film non -nazionali – Bando Distribuzione Automatica", "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – Bando Distribuzione Selettiva", nel caso di sovvenzioni inferiori a 60.000€, si prega di fare riferimento alla Parte B.

Per tutti gli altri bandi:

- In caso di Sovvenzioni per un'azione di meno di 750.000 EURO, il beneficiario è tenuto a presentare, a supporto del pagamento finale, un "Report di risultanze fattuali sul Rendiconto Finanziario Finale - Type I / *Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type I*" redatto da un revisore dei conti autorizzato o in caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente. La procedura e il formato che il revisore dei conti autorizzato o, nel caso di enti pubblici, il funzionario pubblico competente e indipendente, dovranno seguire sono dettagliati dalla seguente "Guidance Notes": [http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register\\_en#audit](http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#audit)

L'utilizzo del formato di report stabilito nella "Guidance Notes" è obbligatorio.

- In caso di Sovvenzioni per un'azione pari o superiori a 750.000 EURO, quando gli importi cumulativi della richiesta per il pagamento sono di almeno 325.000 Euro, il beneficiario è tenuto a presentare, a supporto del pagamento finale, un "Report di risultanze fattuali sul Rendiconto Finanziario Finale – Type II / *Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type II*" redatto da un revisore accreditato o, nel caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente. Il certificato deve attestare, secondo la metodologia approvata dall'Agenzia, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la domanda di pagamento sono reali, debitamente registrati ed eleggibili, in conformità con il contratto/decisione di sovvenzione.

La procedura e il formato che il revisore accreditato o, in caso di enti pubblici, il funzionario pubblico competente e indipendente dovranno seguire, sono dettagliati nel seguente "Guidance Notes":

[http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register\\_en#audit](http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#audit)

L'utilizzo del formato di report stabilito nella "Guidance Notes" è obbligatorio.

### ➤ **Calcolo dell'importo finale**

Se i costi eleggibili effettivamente sostenuti dal beneficiario fossero inferiori a quelli preventivati, l'Agenzia applicherà alle spese realmente sostenute la percentuale di cofinanziamento fissata nel contratto.

In caso di non realizzazione o di esecuzione chiaramente inadeguata di un'azione prevista nella domanda allegata al contratto/decisione di finanziamento, il contributo finale verrà ridotto di conseguenza.

### *Regola dell'assenza di profitto*

Le sovvenzioni europee non possono avere lo scopo o l'effetto di produrre un profitto nel quadro dell'azione del beneficiario.<sup>5</sup> **Profitto si definisce come un surplus di entrate rispetto ai costi eleggibili sostenuti dal beneficiario, al momento della richiesta di pagamento del saldo.** A questo proposito, in caso di profitto, l'Agenzia sarà autorizzata a recuperare una percentuale di profitto corrispondente al contributo dell'Unione Europea ai costi eleggibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per portare a termine l'azione.

### *B. OPZIONE: Finanziamento esclusivamente forfetario*

*Si prega di fare riferimento ai seguenti bandi:*

- Sostegno allo Sviluppo di progetti singoli" (bando EACEA 22/2018)
- Sostegno ai Festival (bando EACEA 32/2018)

## **11.3 Modalità di pagamento**

Se specificato nel contratto/decisione di finanziamento, un prefinanziamento pari alla percentuale specificata nella Parte B dell'importo della sovvenzione sarà trasferito al beneficiario entro 30 giorni a partire dalla data in cui l'ultima delle due parti avrà firmato il contratto, o dalla notifica della decisione di sovvenzione, a condizione che tutte le garanzie richieste siano state ricevute.

Se specificato nel contratto/decisione di sovvenzione, sarà versato al beneficiario un secondo pagamento pari alla percentuale specificata nella Parte B dell'importo della sovvenzione entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'Agenzia di un report intermedio sull'implementazione dell'azione. Questo secondo pre-finanziamento non sarà effettuato fin quando non sia stato utilizzato almeno il 70% del precedente pre-finanziamento. Laddove l'utilizzo del precedente prefinanziamento sia inferiore al 70%, il totale del nuovo prefinanziamento sarà ridotto della cifra inutilizzata per il precedente.

Se specificato nell'accordo di sovvenzione, uno o due pagamenti intermedi saranno corrisposti al beneficiario. Il pagamento intermedio è destinato a coprire le spese del beneficiario sulla base di una richiesta di pagamento quando l'azione è stata parzialmente eseguita. Il versamento intermedio non potrà eccedere l'80% del contributo totale.

L'Agenzia stabilirà l'importo del pagamento finale da versare al beneficiario sulla base del calcolo dell'importo della sovvenzione finale (vedi sezione 11.2). Se il totale dei pagamenti precedenti fosse superiore all'importo finale del finanziamento, al beneficiario verrà richiesto di rimborsare la somma pagata in eccesso dall'Agenzia, mediante un ordine di recupero.

---

<sup>5</sup> Questa clausola non si applica a sovvenzioni uguali o inferiori a 60.000 euro.

#### **11.4. Garanzia sul pre-finanziamento**

Nel caso in cui la capacità finanziaria del candidato non sia soddisfacente, potrà essere richiesta una garanzia sul pre-finanziamento fino a copertura dell'importo stesso del pre-finanziamento, al fine di limitare i rischi finanziari legati al versamento del pre-finanziamento.

La garanzia finanziaria, in euro, dovrà essere fornita da una banca o da un istituto finanziario con sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea. Se il beneficiario ha sede in un Paese terzo, l'autorità competente può accettare che un istituto bancario o finanziario con sede in tale Paese terzo fornisca la garanzia qualora ritenga che la banca o l'istituto finanziario offra assicurazioni e caratteristiche equivalenti a quelle offerte da una banca o istituto finanziario con sede in uno degli Stato membri. Somme bloccate nei conti bancari non possono essere accettate come garanzie finanziarie.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido da terze parti o da una garanzia in solido dei beneficiari di un'azione che sono parti dello stesso contratto di finanziamento.

La garanzia sarà restituita una volta che il pre-finanziamento sia stato gradualmente liquidato a fronte di pagamenti intermedi o saldo del beneficiario, secondo le condizioni stabilite nel contratto/decisione di sovvenzione.

## **12. PUBBLICITÀ**

### **12.1. Da parte dei beneficiari**

I beneficiari devono fare chiaramente riferimento al contributo dell'Unione Europea in tutte le pubblicazioni o in occasione di attività per le quali viene utilizzato il contributo.

A tale riguardo, i beneficiari sono tenuti a dare risalto al nome e al logo del programma su tutte le pubblicazioni, poster, programmi e ogni altro prodotto realizzato nell'ambito del progetto co-finanziato.

**Si prega di fare riferimento alla Parte B per i requisiti specifici.**

Per fare ciò devono essere utilizzati testo, logo e disclaimer disponibili al link [https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity\\_en](https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en) che saranno forniti dall'Agenzia.

Qualora tale requisito non venisse soddisfatto pienamente, la sovvenzione del beneficiario potrà essere ridotta in conformità con le disposizioni del contratto/decisione di sovvenzione.

### **12.2. Da parte dell'Agenzia e/o della Commissione**

Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni assegnate nel corso di un esercizio finanziario dovranno essere pubblicate sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione

Europea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario in cui sono stati assegnati i contributi.

L'Agenzia e/o la Commissione pubblicheranno le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario,
- località del beneficiario,
- importo assegnato,
- natura e finalità della sovvenzione.

Su richiesta, ragionevole e debitamente motivata da parte del beneficiario, si rinuncerà alla pubblicazione qualora tale divulgazione rischi di minacciare i diritti e le libertà delle persone interessate, così come protetti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea o ledere gli interessi commerciali dei beneficiari.

### **12.3 Comunicazione e diffusione**

Per massimizzare l'impatto, i progetti devono avere una chiara e forte strategia di comunicazione e divulgazione delle proprie attività e dei risultati e i candidati devono dedicare tempo e risorse sufficienti per comunicare e interagire adeguatamente con colleghi, pubblico e comunità locali, come più opportuno.

Per tutti i bandi ad eccezione di "Sostegno allo Sviluppo di Progetti Singoli" e "Sostegno allo Sviluppo di un Catalogo di Progetti", ai partecipanti sarà richiesto di includere nel formulario inviato all'Agenzia un riassunto pubblico che in caso di selezione sarà trasferito e pubblicato automaticamente sulla piattaforma di disseminazione gestita dalla Commissione Europea ( <http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/> )

In fase di rendicontazione finale, come stipulato nel contratto di sovvenzione, ai beneficiari sarà richiesto di produrre un riassunto/report aggiornato del progetto. Inoltre i beneficiari avranno la possibilità di caricare i risultati del progetto nella piattaforma di disseminazione. Queste informazioni potranno essere usate dalla Commissione per fornire informazioni sui risultati dei progetti.

La Commissione insieme con l'Agenzia potrà identificare le buone pratiche e preparare il relativo materiale di divulgazione da condividere all'interno e tra i Paesi partecipanti e non solo.

I dati e i risultati dei progetti saranno resi liberamente disponibili per essere usati dagli stakeholders, policy makers ed altri in un'ampia gamma di modi.

Ai beneficiari potrà essere richiesto di partecipare a eventi organizzati dalla Commissione Europea o dall'Agenzia per condividere la propria esperienza con gli altri partecipanti e/o policy makers.

## **13. PROTEZIONE DEI DATI**



Tutti i dati personali (nomi, indirizzi, CV, ecc.) saranno trattati nel rispetto del Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sulla protezione degli individui relativa al trattamento dei dati personali da parte di enti ed istituzioni comunitarie e sulla libera circolazione di tali dati.<sup>6</sup>

A meno che siano indicate come opzionali, le risposte date dal candidato alle domande presenti nel formulario di candidatura sono necessarie per valutare e trattare la domanda di sovvenzione in accordo con le specifiche del bando per proposte. I dati personali verranno trattati unicamente a tale proposito dal dipartimento o Unità responsabile per la sovvenzione dell'Unione relativa al programma inerente (entità preposta al controllo dei dati). I dati personali potranno essere trasmessi a terzi incaricati della valutazione delle candidature solo a fronte di una necessità inderogabile o nella procedura di gestione del finanziamento, fatta salva la trasmissione agli organi incaricati del monitoraggio e con compiti di controllo secondo il diritto dell'Unione Europea. In particolare, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, i dati personali potranno essere trasferiti a servizi interni di audit, alla Corte dei Conti Europea, al Panel delle Irregolarità Finanziarie o all'Ufficio Europeo Anti Frode e tra gli uffici che forniscono autorizzazioni della Commissione e delle agenzie esecutive. Il candidato ha il diritto di accedere, e rettificare, i dati che lo/a riguardano. Per qualunque domanda relativa a tali dati, si prega di contattare l'ente preposto al controllo. I candidati hanno il diritto di fare ricorso al Supervisore Europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) in qualsiasi momento.

Un'informativa dettagliata sulla Privacy, incluse le informazioni di contatto, è disponibile sul sito EACEA:

[https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/privacy\\_statement-eacea\\_grants.pdf](https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/privacy_statement-eacea_grants.pdf)

I candidati e, se sono soggetti giuridici, le persone che sono membri degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza di tale candidato o che hanno poteri di rappresentanza, decisione o di controllo nei confronti di tale candidato, o le persone fisiche o giuridiche che assumono la responsabilità illimitata per i debiti di tale candidato, sono informati che i loro dati personali (nome, cognome e nome, se persona fisica, indirizzo, forma giuridica e nome e cognome delle persone con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, se persona giuridica) possono essere registrati nell'Early Detection and Exclusion System (EDES) da parte del Funzionario Autorizzante dell'Agenzia qualora si trovassero in una delle situazioni di cui al Regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 Luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, e la Decisione No 541/2014/EU e abroga il Regolamento (EU, Euratom) No 966/2012 PE/13/2018/REV/1 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1-222).

## 14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA

<sup>6</sup> Gazzetta Ufficiale L 8, 12.1.2001.

## 14.1 Pubblicazione

I bandi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia.

## 14.2 Registrazione nel Portale Partecipanti

Prima di procedere alla candidatura on line, i candidati e i partner dovranno registrare la propria organizzazione in “Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal” e ricevere un Participant Identification Code (PIC). Il PIC verrà richiesto nel formulario di candidatura.

Il Portale Partecipanti è lo strumento attraverso il quale vengono gestite tutte le informazioni finanziarie e legali delle organizzazioni. Si possono trovare informazioni sulle modalità di registrazione al portale al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/education/participants/portal/>

Inoltre, questo strumento permette ai candidati di caricare diversi documenti relativi alla propria organizzazione. Tali documenti devono essere caricati solo una volta e non verranno richiesti nuovamente per una successiva candidatura della stessa organizzazione.

## 14.3 Presentazione della domanda di candidatura per una sovvenzione

Le candidature devono essere presentate in conformità con i requisiti di ammissibilità indicati nella sezione 5 ed entro la data di scadenza indicata nella sezione 3 di ogni specifico bando (vedi Parte B).

Non sono permesse modifiche alla domanda di candidatura dopo la scadenza della presentazione. Tuttavia, nel caso in cui lo ritenesse opportuno per chiarire taluni aspetti o per correggere errori grossolani, l’Agenzia può contattare il candidato durante il processo di valutazione.

La valutazione è effettuata esclusivamente sulla base dei documenti inviati entro la relativa scadenza.

I candidati che inviano domande di candidatura per progetti con differenti azioni devono inviare domande di candidatura per ciascuna azione.

Tutti i candidati verranno informati via posta elettronica con ricevuta circa i risultati del processo di selezione o via notifica elettronica attraverso il Portale dei Partecipanti.

E’ stato predisposto un sistema di candidatura on line. Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, utilizzando l’eForm (il formulario on-line) specificamente progettato per questo scopo. Per facilitare la valutazione della domanda, documenti aggiuntivi rilevanti ai fini della valutazione del progetto devono essere presentati preferibilmente in inglese o francese.

È possibile scaricare l’eForm dal seguente link: <https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/>

Le proposte devono essere presentate entro la scadenza indicata nel bando per proposte **prima delle ore 12:00 CET/CEST (Mezzogiorno, Orario di Bruxelles)**, usando il formulario di candidatura on-line.

Si prega prendere nota che non sarà accettata nessuna candidatura presentata dopo le 12:00 CET/CEST della scadenza. Si raccomanda caldamente ai candidati di non attendere l'ultimo giorno per presentare la propria candidatura.

Si prega prendere nota che non sarà accettata nessun'altra modalità di presentazione della candidatura. Domande presentate secondo altre modalità saranno automaticamente rifiutate. Non verrà fatta nessuna eccezione.

Si invitano i candidati ad assicurarsi di avere ufficialmente inviato il formulario di candidatura elettronico e di aver ricevuto un e-mail di conferma di ricezione della propria candidatura insieme ad un numero di riferimento del progetto (*project reference number*).

I candidati devono assicurarsi di fornire in formato elettronico tutti i documenti richiesti e menzionati nell'eForm.

Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le domande di candidatura che rispettino i criteri di eleggibilità. In caso di ineleggibilità di una candidatura, verrà inviata al candidato una lettera con le ragioni di tale rifiuto.

#### **14.4 Regole applicabili**

Regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 Luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, e la Decisione No 541/2014/EU e abroga il Regolamento (EU, Euratom) No 966/2012 PE/13/2018/REV/1 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1-222).

Regolamento (EU, Euratom) No 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che istituisce il Programma Europa Creativa (2014 - 2020) riguardo l'attuazione di un Programma di sostegno al settore creativo Europeo (Creative Europe) (G.U. L 347/221, 20 Dicembre 2013) ed il suo corrigendum del 27/06/2014 (G.U. L189/260).

#### **14.5 Contatti**

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare:

#### **Creative Europe Desk MEDIA in Italia:**

- Creative Europe Desk MEDIA Roma

Istituto Luce-Cinecittà  
Tel. 06.722.86.409 - 293

[roma@europacreativa-media.it](mailto:roma@europacreativa-media.it) – [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)

- Creative Europe Desk MEDIA Torino

Istituto Luce-Cinecittà

Tel. 011.539.853

[torino@europacreativa-media.it](mailto:torino@europacreativa-media.it) – [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)

- Creative Europe Desk MEDIA Bari

Istituto Luce-Cinecittà

Cineporti di Bari – Fiera del Levante

Tel. 080.97.52.900

[bari@europacreativa-media.it](mailto:bari@europacreativa-media.it) – [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)

### **Creative Europe Desks in Europa:**

[http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks\\_en.htm](http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm)

In caso di problemi tecnici relativi all'eForm, si prega di contattare l'**Help Desk** prima della scadenza per la presentazione della domanda di candidatura:

[EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu](mailto:EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu)

**Allegati:** Vedi Parte B – Informazioni Specifiche.